

COLLEGIO DI MILANO

composto dai signori:

(MI) TINA	Presidente
(MI) MODICA	Membro designato dalla Banca d'Italia
(MI) DELL'ANNA MISURALE	Membro designato dalla Banca d'Italia
(MI) SANTARELLI	Membro di designazione rappresentativa degli intermediari
(MI) AFFERNI	Membro di designazione rappresentativa dei clienti

Relatore (MI) DELL'ANNA MISURALE

Seduta del 24/03/2026

FATTO

Con ricorso del 10 novembre 2025 la cliente afferma quanto segue:

- in data 29.08.2024 vendeva la propria autovettura a una persona fisica;

- lo stesso giorno si recava presso una filiale dell'intermediario accompagnata dall'acquirente, per ottenere indicazioni sulla modalità corretta di esecuzione del pagamento del prezzo di vendita;
- l'addetto allo sportello assicurava che l'operazione poteva essere effettuata senza alcuna criticità mediante versamento in contanti sul conto corrente intestato alla ricorrente, suggerendo altresì di riportare come causale dell'operazione la dicitura "Compravendita auto [targa]";
- il funzionario procedeva dunque ad autorizzare il versamento in contanti dell'importo di € 6.800,00 sul conto corrente;
- nella medesima giornata è stato altresì formalizzato presso gli uffici dell'ACI il passaggio di proprietà del veicolo in favore dell'acquirente;
- qualche giorno dopo il versamento, la ricorrente è stata contattata telefonicamente da una dipendente, che ha comunicato che l'operazione non era conforme alla normativa antiriciclaggio, trattandosi di pagamento in contanti nell'ambito di una compravendita tra privati;
- l'operatrice ha richiesto che l'acquirente si recasse presso la filiale per sottoscrivere una documentazione di "sanatoria" e ha chiesto alla ricorrente di inviare copia dei documenti di compravendita;
- nel mese di novembre 2024 riceveva una comunicazione formale da parte dell'Ufficio Antiriciclaggio, con la quale le veniva contestata la violazione del D.Lgs. 231/2007 per l'utilizzo del contante in una transazione tra privati;
- veniva irrogata una sanzione amministrativa di € 2.000,00, oltre a € 5,00 di spese, importo che ha versato;
- l'errata informazione ricevuta dal personale è stata la causa diretta della sanzione subita;
- in assenza delle rassicurazioni fornite allo sportello, avrebbe certamente optato per una modalità di pagamento alternativa (ad esempio, bonifico bancario o assegno circolare), conforme alla normativa vigente.

Chiede, pertanto, il risarcimento del danno subito equivalente alla somma di cui alla sanzione amministrativa oltre alle spese di € 2.005,00 o altra somma ritenuta dall'Arbitro di giustizia.

L'intermediario afferma che:

- non vi è evidenza di comportamenti ascrivibili alla Banca non conformi alla normativa vigente, né risultano confermate le asserzioni attribuite al personale della filiale;
- in precedenti contestazioni il cliente non menzionava, né contestava rassicurazioni o indicazioni asseritamente fornite dall'operatore di sportello, ma evidenziava esclusivamente la mancata conoscenza della normativa antiriciclaggio e la mancata informativa in tal senso da parte dell'operatore di sportello;
- gli obblighi di correttezza e buona fede dell'intermediario non possano spingersi sino a ricomprendere anche l'obbligo di una piena informativa sui doveri/divieti posti in capo

direttamente al cliente, dovendosi ritenere, in ogni caso, prevalente ed assorbente la violazione di tali doveri incombenti, anzitutto, sul cliente e, di conseguenza, allo stesso imputabile.

Chiede, pertanto, il rigetto del ricorso.

La cliente, richiamati i propri scritti, ribadisce che la banca attraverso la propria funzionaria ha ricevuto in consegna l'importo in contanti, senza fornire alcun avviso alla ricorrente circa l'illiceità di tale forma di pagamento, salvo poi una volta accettata l'operazione, procedere alla segnalazione del trasferimento del denaro in oggetto all'Autorità Antiriciclaggio.

L'intermediario ribadisce le difese svolte e insiste per l'accoglimento delle proprie conclusioni.

DIRITTO

La questione sottoposta all'esame del Collegio ha ad oggetto il contestato rispetto degli obblighi previsti dal D.lgs. 231/2007 (così come modificato dal d.lg. 25 maggio 2017, n. 90 di attuazione della direttiva 2015/849/UE in materia di antiriciclaggio) che, secondo il cliente imporrebbero agli intermediari finanziari un dovere di diligenza informativa e consulenziale, nonché degli art. 1175 c.c. e art. 1375 c.c., in merito ai principi di correttezza e buona fede contrattuale.

Al riguardo, si osserva che la cliente, mentre nel ricorso contesta di avere ricevuto delle assicurazioni dal funzionario della banca al momento della conclusione della transazione in contanti, nelle repliche si limita ad affermare di non avere avuto adeguata informazione.

Segnatamente la cliente lamenta che il personale non abbia rispettato l'art. 1176, comma 2, c.c., in base al quale è tenuto ad agire secondo la diligenza qualificata, propria del professionista, e ad assicurarsi nel caso di specie che il cliente sia pienamente consapevole delle conseguenze giuridiche e amministrative delle operazioni in contanti.

Ebbene, la compravendita conclusa tramite versamento in contanti di € 6.900,00 è avvenuta in data 29.08.2024.

A tale data il limite di utilizzo del contante nelle transazioni commerciali era fissato in € 3.000,00 ex art. 49 D.lgs. 231/2007. Non vi è dunque dubbio che sia stato superato il limite previsto dalla normativa.

Ne è seguita una sanzione a carico della cliente di € 2.000,00 e € 5,00 di commissioni che ella prova di avere pagato e della quale oggi chiede il rimborso.

Sta di fatto che il D. Lgs. 231 del 2007 in materia di prevenzione dell'utilizzo del sistema finanziario a scopo di riciclaggio pone sugli intermediari specifici obblighi, tra i quali quelli di segnalazione delle operazioni sospette (art. 41 e ss.), ma non anche un obbligo di segnalare alla clientela la potenziale irregolarità di una determinata operazione.

Né può ritenersi che gli obblighi di correttezza e buona fede, posti a carico dell'intermediario dagli artt. 1175 c.c. e 1375 c.c., possano spingersi sino a ricomprendere anche l'obbligo di una piena informativa sui doveri/divieti posti dalla legge in capo direttamente al cliente, dovendosi ritenere, in ogni caso, prevalente ed assorbente la violazione di tali doveri da parte di

quest'ultimo. In tal senso si è consolidato l'orientamento di questo Collegio dal quale non vi è ragione di discostarsi (v. Collegio Milano, decisione n. 22026/2019 e decisione n. 11501/2016; *adde* Collegio Bari, decisione n. 23154/18).

PER QUESTI MOTIVI

Il Collegio non accoglie il ricorso.

IL PRESIDENTE